



Avvocato generale Szpunar: la Deutsche Bahn non può richiedere ai clienti che desiderano acquistare biglietti online mediante addebito diretto di essere residenti in Germania

Tale requisito è incompatibile con le disposizioni del diritto dell'Unione che vietano alle imprese di specificare lo Stato membro in cui deve essere situato il conto di pagamento del cliente

Il Verein für Konsumenteninformation, un'associazione austriaca a tutela dei consumatori, ha intentato un ricorso dinanzi ai giudici austriaci nei confronti della Deutsche Bahn, una compagnia ferroviaria tedesca la quale offre anche ai clienti austriaci la possibilità di prenotare viaggi ferroviari su Internet. L'associazione austriaca di cui trattasi sostiene che il sistema di pagamento online dell'impresa tedesca, che accetta pagamenti mediante carte di credito, bonifico bancario istantaneo o mediante il sistema di addebito diretto nell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA; Single Euro Payments Area;¹ è incompatibile con il regolamento SEPA², che vieta ai beneficiari di specificare lo Stato membro in cui è situato il conto di pagamento del pagatore. A tal riguardo, l'associazione fa valere che, siccome i clienti, di norma, dispongono di un conto di pagamento presso una banca stabilita nello Stato membro in cui hanno la propria residenza, il fatto che la Deutsche Bank limiti la possibilità di effettuare operazioni mediante addebito diretto SEPA ai clienti residenti in Germania integra una discriminazione vietata dal regolamento SEPA in quanto una pratica del genere richiede implicitamente ai clienti che desiderano effettuare siffatte operazioni di avere altresì il proprio conto di pagamento in Germania.

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), investito della causa in sede di impugnazione, ha chiesto alla Corte di giustizia se la pratica di pagamento controversa della Deutsche Bahn sia effettivamente contraria al regolamento SEPA.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Maciej Szpunar rileva che, sebbene, nell'imporre il requisito della residenza, la Deutsche Bahn non richieda formalmente a clienti che desiderano ricorrere al sistema di addebito diretto di avere il proprio conto di pagamento in un determinato Stato membro, di norma, i clienti hanno un conto di pagamento presso una banca stabilita nello Stato membro in cui risiedono. Pertanto, secondo l'avvocato generale, **richiedere che il cliente risieda in un determinato Stato membro equivale a specificare in quale Stato membro debba essere situato un conto di pagamento.**

Date siffatte circostanze, l'avvocato generale ritiene che **la pratica di pagamento controversa della Deutsche Bahn sia contraria al regolamento SEPA.**

In tale contesto, l'avvocato generale respinge l'argomento della Deutsche Bahn secondo cui il regolamento SEPA dovrebbe essere interpretato alla luce del regolamento relativo ai blocchi

¹ Per addebito diretto si intende un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore

² Regolamento (UE) n. 2012/260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU 2012 L 94, pag. 22), quale modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU 2014 L 84, pag. 1).

geografici³ (benché quest'ultimo regolamento non sia applicabile al caso di specie) il quale prevede che, qualora non siano soddisfatti i requisiti di autenticazione, come avviene anche nel caso di specie secondo la Deutsche Bahn, è consentita una discriminazione basata sulla residenza per le operazioni di pagamento. A giudizio dell'avvocato generale, tale disposizione del regolamento relativo ai blocchi geografici trova applicazione soltanto nell'ambito di detto regolamento, il cui oggetto si differenzia notevolmente da quello del regolamento SEPA. Quest'ultimo regolamento, inoltre, non contiene alcun riferimento incrociato al regolamento relativo ai blocchi geografici.

Per giunta, ad avviso dell'avvocato generale, in mancanza di qualsiasi disposizione nel regolamento SEPA che consenta di giustificare una discriminazione basata sull'ubicazione del conto di pagamento del pagatore in casi di pagamento mediante addebito diretto, la disparità di trattamento operata dalla Deutsche Bahn non può essere giustificata.

Infine, l'avvocato generale chiarisce che, ai sensi del regolamento SEPA, **un'impresa non è tenuta ad offrire ai propri clienti la possibilità di pagare mediante addebito diretto. Tuttavia, una volta che abbia deciso di concedere ai clienti tale possibilità, essa deve offrire il suddetto servizio in modo non discriminatorio.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575

³ Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU 2018 L 601, pag. 1).